

DIRITTO DEI TRASPORTI

LEZIONE 15 OTTOBRE 2024

**IL CONTRATTO DI TRASPORTO: DEFINIZIONE, FONTI,
TRASPORTO AMICHEVOLE-GRATUITO**

Prof.ssa Fiorenza Prada - a.a. 2024/2025

DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI TRASPORTO

- È il contratto con il quale un soggetto, denominato vettore, si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.).
- Si tratta di una definizione comune a tutte le tipologie di trasporto, comprese quelle disciplinate dal codice della navigazione, ossia il trasporto marittimo e il trasporto aereo.
- L'elemento realmente caratterizzante è la **causa** del contratto di trasporto, ossia il trasferimento di persone o di cose da un luogo ad un altro.

A seconda dell'oggetto...

TRASPORTO DI PERSONE VS TRASPORTO DI COSE

A seconda del mezzo di trasporto...

TRASPORTO MARITTIMO

TRASPORTO AEREO

TRASPORTO STRADALE

TRASPORTO FERROVIARIO

...e le nuove tecnologie

- L'affermarsi di nuove tecnologie può dare luogo ad ulteriori figure ricomprese nell'ambito tipologico del trasporto.
- Ne costituisce un esempio il **trasporto a mezzo fune**, in cui il mezzo di trasporto è una cabina o un altro strumento agganciato ad una fune, che fruisce della forza di trazione impressa da un motore fisso (funivia, seggiovia, skilift).

Qual è la ratio della differenziazione?

- Nella differenziazione che riposa sull'oggetto del trasporto (cose o persone), il fondamento risiede nell'elemento della custodia che caratterizza il primo ma non anche il secondo: il vettore riceve le merci in consegna e si obbliga a trasferirle al luogo di destinazione; la detenzione delle merci ne comporta l'obbligo di custodirle, con assunzione del relativo rischio, secondo l'antico istituto che fonda la responsabilità del vettore del *receptum*.
- La suddivisione a seconda del mezzo di trasporto e dell'ambiente dove il trasporto avviene affonda le proprie origini nella tradizione storico-politica: quanto più forti sono a livello mondiale le organizzazioni vettoriali, tanto più si affievolisce il regime di responsabilità di quella categoria di vettori.

Conseguenze della differenziazione

- Ciascuno dei sottotipi di trasporto ha una propria disciplina, in parte differente sia da quella generale del tipo, sia da quelle peculiari degli altri sottotipi.
- La disciplina ulteriormente differiva sino ad un passato molto recente a seconda che il trasporto avesse carattere nazionale o internazionale, in cui rilevavano le Convenzioni internazionali.
- Mutamento di tendenza con la riforma della parte aeronautica del codice della navigazione (2005/2006) ed affermazione del principio di uniformità della disciplina.

LE FONTI

CODICE CIVILE: artt. 1681 e 1682 per trasporto di persone; artt. 1683-1702 per trasporto di cose —> ha carattere sussidiario.

1. Trasporto stradale a mezzo taxi → sottoposto alle regole generali
2. Trasporto stradale di linea a mezzo autobus → artt. 1681, 1682 c.c. + Reg. UE 181/2011
3. Trasporto stradale nazionale di cose → artt. 1683-1702 c.c. + d.lgs. 286/2005
4. Trasporto stradale internazionale di cose → Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR)
5. Trasporto ferroviario di persone → Reg. CE 1371/2007
6. Trasporto ferroviario di cose → Convenzione di Berna del 1980
7. Trasporto marittimo di persone → codice della navigazione per i viaggi nazionali con navi C e D, Reg. CE 392/2009, Reg. UE 1177/2010 per i trasporti nazionali con navi A e B e viaggi europei, Convenzione di Atene
8. Trasporto marittimo nazionale di cose → codice della navigazione
9. Trasporto marittimo internazionale di cose → Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico
10. Trasporto aereo di persone o di cose → codice della navigazione, Convenzione di Montreal 1999, reg. CE 2027/1997 e reg. CE 261/2004

Alcune considerazioni

- A. Le varie modalità di trasporto trovano regolamentazione in molteplici testi normativi che si differenziano a seconda che si tratti di trasporti di persone o di cose, internazionali o nazionali;
- B. L'UE è intervenuta essenzialmente nel settore dei trasporti di persone, nella consapevolezza che il passeggero rappresenta la parte contrattuale più debole che necessita di maggiore protezione.
- C. La normativa interna tende ad assumere portata sempre più residuale per i soli (scarsi) profili non regolati dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei.

Come stabilisco quale normativa applicare?

Assumono rilevanza gli indici:

- Internazionalità del trasporto
- Percorso stabilito contrattualmente
- Irrilevanza dell'emissione di documenti di trasporto
- Onerosità-gratuità del trasporto

1. L'internazionalità del trasporto

- **Internazionalità oggettiva:** l'applicazione di un certo testo normativo dipende dal fatto che il trasferimento di persone o di cose avviene tra 2 o più Stati, indipendentemente dalla nazionalità del veicolo e delle parti contrattuali coinvolte nel trasporto.
- **Internazionalità soggettiva:** il testo normativo subordina la propria applicazione alla circostanza che il trasporto sia svolto mediante un veicolo registrato in un certo Paese o che il vettore abbia una determinata nazionalità.

2. Il percorso stabilito contrattualmente

- Assume rilevanza la pattuizione contrattuale, a prescindere dal percorso concretamente svolto.
- Se un trasporto che avrebbe dovuto varcare una certa frontiera si interrompe per cause accidentali, e quindi alla fine quel trasporto ha esecuzione esclusivamente nel territorio di un certo Stato, continua ad applicarsi la convenzione internazionale che avrebbe trovato applicazione se la frontiera fosse stata valicata.

3. Irrilevanza dell'emissione di documenti di trasporto

- Nelle diverse modalità di trasporto l'emissione del documento del trasporto non rappresenta una condizione necessaria per l'applicabilità della normativa che lo regola; e dunque questa normativa viene in rilievo anche se il documento di trasporto non è stato rilasciato o presenta delle irregolarità.
- Fanno eccezione i trasporti marittimi internazionali di merci: Convenzione di Bruxelles (Regole dell'Aja-Visby)

4. Onerosità-gratuità del trasporto

- I testi normativi convenzionali si applicano essenzialmente ai trasporti onerosi (CMR).
- Alcuni testi normativi convenzionali prevedono una disciplina diversa tra trasporto oneroso e gratuito (Convenzione di Montreal).

TRASPORTO ONEROSO-GRATUITO-AMICHEVOLE

- Il contratto di trasporto è un **contratto naturalmente oneroso**: la prestazione di trasferimento svolta dal vettore avviene verso corrispettivo, salvo sia diversamente pattuito.
- Il **trasporto gratuito** si configura nei casi in cui le parti concordano che il trasporto avvenga senza corrispettivo —> il trasporto gratuito è un contratto di trasporto a tutti gli effetti.
- Dal trasporto gratuito dobbiamo distinguere il **trasporto amichevole o di cortesia**, che si configura quando il trasferimento di persone o di cose da un luogo ad un altro avviene per mere ragioni di amicizia, di cortesia, ma **al di fuori di un rapporto contrattuale**.

Come identifico trasporto gratuito e amichevole?

Esistenza di un **interesse giuridicamente rilevante** di colui che esegue la prestazione di trasporto, ed in particolare un **interesse patrimoniale**:

- se sussiste tale interesse, ancorché non vi sia un corrispettivo, abbiamo un trasporto, e in particolare un trasporto gratuito;
- se l'interesse manca, siamo nell'ambito della semplice cortesia e quindi del trasporto amichevole.

Quali problemi pone il trasporto amichevole?

1. **MANCATA ESECUZIONE DEL TRASPORTO:** nel caso in cui vi sia un'arbitraria interruzione della prestazione di trasporto amichevole, il vettore risponde in via extracontrattuale, secondo le norme degli artt. 2043 e ss., per i danni che abbia subito il soggetto trasportato a causa dell'inizio della prestazione e della sua inesecuzione;
2. **SINISTRI CON DANNI AL PASSEGGERO O ALLE SUE COSE:** la disciplina varia a seconda del sottotipo di trasporto:
 - Nel trasporto marittimo: il passeggero deve provare il dolo o la colpa grave del vettore (art. 414 cod. nav.)
 - Nel trasporto stradale e nella nautica da diporto: il conducente e il proprietario rispondono in solido e possono fornire la prova liberatoria, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e, quanto al proprietario, che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054 c.c.)
 - Nel trasporto aereo: il danneggiato deve fornire la prova del dolo o della colpa del danneggiante (art. 2043 c.c.)